

**Processo civile** - Azione di risarcimento danni contro la PA - Prova dell'esistenza ed entità del danno – Necessità – Onere - Grava sul ricorrente.

**Tribunale di Bergamo – 17.06.2011 n. 578/2011 – Dott. Cassia - E.G (Avv Signorelli) - INPS (Avv. Collerone).**

*In caso di azione risarcitoria proposta nei confronti dell'INPS, per pretese erranee comunicazioni in via amministrativa, è onere del ricorrente allegare e provare l'effettività ed entità del danno subito, non essendo sufficiente allegare la sola prova dell'effettivo errore commesso dai funzionari.*

FATTO - Con ricorso depositato il 18 novembre 2010, G. E. esponeva:

- di essere stato collocato in mobilità, in base ad accordo sindacale del 25 marzo 2004, dal 30 giugno 2004 al 20 giugno 2006;
- di avere richiesto all'INPS, in via informatica, la data del possibile collocamento in pensione;
- che l'INPS rispondeva telefonicamente, comunicando la data dell'1 luglio 2010;
- che, a fronte di nuova richiesta, l'INPS, con comunicazione del 22 gennaio 2010, affermava che "l'assicurato, se maturasse 1820 contributi alla data del marzo 2010, conseguirebbe la pensione dal luglio 2010";
- di avere presentato, in data 12 aprile 2010, domanda di pensione di anzianità, respinta dall'INPS con lettera del 21 maggio 2010.

Tanto premesso, G. E. conveniva avanti a questo Tribunale INPS per ivi sentirlo condannare al risarcimento del danno corrispondente al trattamento pensionistico che avrebbe percepito dall'1 luglio 2010 al 30 marzo 2015, oltre al rimborso di 20 contributi volontari necessari alla percezione della pensione dall'1 aprile 2015.

Si costituiva in giudizio INPS, e contestando la fondatezza della domanda.

La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

DIRITTO - La domanda è infondata e va, pertanto, respinta.

È pacifico tra le parti che il ricorrente, alla data della domanda di pensione di anzianità, non aveva diritto alla pensione, non essendo in possesso dei requisiti pensionistici ex art. 1 c. 6 l. 243/2004 (come modificato dall'art. 1 c. 2 l. 247/2007), né rientrando nel gruppo di 5.000 lavoratori beneficiari dello speciale trattamento pensionistico ex art. 18 bis l. 243/2004.

È altresì pacifico che la comunicazione dell'INPS del 22 gennaio 2010 conteneva un'erronea indicazione in ordine alla data del possibile pensionamento del ricorrente.

Il ricorrente non ha specificamente allegato alcun danno derivante da tale erronea comunicazione (*sub specie* di dimissioni volontarie, perdita di occasioni lavorative, ...), di talché nulla può essergli ristorato. Altrimenti detto, ipotizzando una corretta risposta da parte dell'INPS, la condizione del ricorrente in base a quanto affermato - non sarebbe mutata.

Sussistono giusti motivi, anche in relazione alla natura della controversia e all'erronea comunicazione dell'INPS, per compensare le spese di lite tra le parti.

*(Omissis)*